SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 287**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Buscate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Buscate (Milano), a causa delle dimissioni presentate da tredici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano numero 13.4/09113118/Gab. dell'8 ottobre 1991 con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Buscate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Tortora è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Buscate (Milano) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri in data 23 settembre 1991.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Buscate (Milano) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Tortora.

Roma, 19 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Fardella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Fardella (Potenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1991, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Potenza numero 4366/13.1/Gab. del 23 ottobre 1991, con il quale il consiglio comunale sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fardella (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Caricati è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fardella (Potenza) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini previsti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1991.

Il predetto atto deliberativo, infatti, adottato dall'ente in data 30 dicembre 1990, veniva annullato, in data 19 febbraio 1991, dalla sezione di controllo di Lagonegro, la quale, con provvedimento dell'8 marzo 1991, in applicazione di quanto disposto dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nominava un commissario *ad acta* per la redazione di uno schema di bilancio.

La succitata sezione di controllo, in data 5 luglio 1991, diffidava l'amministrazione di Fardella ad approvare lo schema di bilancio e, in data 29 agosto 1991, non avendo ottemperato il suddetto consiglio comunale nel termine prescritto, inviava nuovamente il commissario *ad acta* con il compito di approvare il richiamato documento contabile.

In data 14 ottobre 1991 si è conclusa l'azione sostitutiva, con la rimessione da parte del predetto commissario *ad acta* del proprio mandato, essendo impossibile pervenire all'approvazione di un bilancio a pareggio per l'accertata presenza di un deficit strutturale di rilevante entità.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)* e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto, con rapporto n. 4366/13-1/Gab. del 23 ottobre 1991, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone, nel contempo, con decreto pari numero e data, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'Ente.

Si ritiene, che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fardella (Potenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Caricati.

Roma, 19 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Porlezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Porlezza (Como), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Como n. 1703/Gab. del 24 ottobre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art 1.

Il consiglio comunale di Porlezza (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Castelnuovo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porlezza (Como) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 12 ottobre 1991.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porlezza (Como) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Castelnuovo.

Roma, 19 novembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5372

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 novembre 1991.

Determinazione per l'anno 1992 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visti, in particolare, l'art. 4, lettera *g)* e l'art. 5, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione, allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1990, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1991;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 1992;

Sentita, nella riunione del 14 ottobre 1991, la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato l'avviso di confermare per l'anno 1992 l'ammontare minimo di copertura fissato per l'anno 1991 dal decreto ministeriale 12 novembre 1990 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera *g)* e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 1992 nelle seguenti misure:

lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1984, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5378

DECRETO 14 novembre 1991.

Determinazione per l'anno 1992 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1985, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresì, le disposizioni necessarie al funzionamento del fondo stesso;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1990, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1991;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al fondo di garanzia per l'anno 1992;

Ritenuto opportuno — sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 14 ottobre 1991 — di confermare per l'anno 1992 la misura già fissata per l'anno 1991 con decreto ministeriale 14 novembre 1990 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1992, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5379

DECRETO 14 novembre 1991.

Autorizzazione all'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI, e riassicurativa nel ramo I nonché approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla Giano vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 16 ottobre 1990, e le successive integrazioni e modificazioni, con le quali la società Giano vita S.p.a., con sede in Torino, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 123309 del 15 luglio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1991;

Viste le lettere n. 123574 del 31 luglio 1991, e n. 124325 del 17 settembre 1991 e n. 124794 del 17 ottobre 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La società Giano vita S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, V e VI, e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Giano vita S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%);

2) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%);

10) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%).
I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

12) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento del premio nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

13) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

15) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

16) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

17) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1);

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2);

19) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 3);

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 4);

21) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 5);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 6);

23) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 7);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8);

25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante di cui al precedente punto 9);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 10);

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di assicurazione mista a premio unico di cui al precedente punto 11);

28) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito, di rendita vitalizia differita o in forma mista, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito, di rendita vitalizia differita o in forma mista, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

30) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito, di rendita vitalizia differita o in forma mista, a premio unico, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

31) condizioni generali di polizza;

32) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica;

33) regolamento della gestione separata denominata «Giano Risparmio»;

34) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte o premio annuo;

35) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 34);

36) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico;

37) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 36);

38) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari a 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato;

39) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 38);

40) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari a 1/n del capitale iniziale, a premio unico;

41) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 40);

42) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 38) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

43) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 49) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

44) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato;

45) condizioni speciali di assicurazione, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 44);

46) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio unico;

47) condizioni speciali di assicurazione, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 46);

48) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di cui ai punti 38) e 44) per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme a capitale con decrescenza sub-annuale;

49) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di cui ai punti 40) e 46) per i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

50) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 50);

52) tariffa temporanea per il caso di morte e di invalidità a premio annuo;

53) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 52);

54) tariffa temporanea per il caso di morte e di invalidità a premio unico;

55) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di cui al precedente punto 54);

56) condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 52) e 54);

57) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

58) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 57);

59) condizioni generali di polizza per le operazioni di capitalizzazione finanziaria;

60) regolamento della gestione separata denominata «Gianinvest».

Per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione poiché l'ammortamento dei premi annui in rate sub-annuali è determinato in senso demografico-finanziario e pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5380

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 1990.

Trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dell'aeroporto di Roma-Urbe.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, n. 145, con il quale è stato emanato l'ordinamento della predetta Azienda;

Ritenuto che l'art. 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 145/1981 ha riconosciuto all'Azienda personalità giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che il successivo art. 18, primo e secondo comma, ha stabilito che il suo patrimonio iniziale è costituito «dai beni del demanio militare e dell'aviazione civile, attualmente utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda medesima», nonché «dalle apparecchiature, apparati, suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato da chiunque siano stati acquistati e da chiunque vengano attualmente utilizzati»;

Visto che, in conformità di quanto previsto dall'ultimo comma del citato art. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 1982 sono state stabilite le modalità per l'individuazione dei beni suddetti ed in particolare all'art. 5 è stata prevista la costituzione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una apposita commissione con l'incarico di provvedere all'individuazione dei singoli beni mobili ed immobili da trasferire, entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, al patrimonio dell'azienda;

Visto che allo stesso art. 5, al terzo comma, è stabilito che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dei trasporti, sulla scorta delle risultanze dei lavori della commissione, dispone le azioni conseguenti per il perfezionamento degli atti relativi al trasferimento dei ripetuti beni;

Visto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1983 è stata costituita l'apposita commissione prevista dal succitato art. 5;

Viste le risultanze dei lavori effettuati da detta commissione e approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. UC1/8791/XXII.54 del 15 dicembre 1983;

Visto lo stato di consistenza dei beni immobili siti sull'aeroporto di Roma-Urbe, allegato al verbale di consegna provvisoria redatto in data 29 marzo 1984;

Visto l'elenco dei beni mobili parimenti allegato al predetto verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili sopra indicati, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del trasferimento medesimo.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'intendenza di finanza di Roma procederà al formale trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale dei beni di cui trattasi, mediante apposito verbale che, sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e dell'Azienda, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la conseguente voltura catastale a favore dell'Azienda medesima.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 ottobre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1991
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 85

91A5377

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 1991.

Interventi urgenti per danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2183/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, il quale autorizza, con onere a carico del Fondo per la protezione civile all'uopo integrato, interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991, per danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alla rete viaria ed agli edifici pubblici;

Viste le richieste pervenute dalle regioni e dalla provincia autonoma di Bolzano con l'esclusione della regione Valle d'Aosta che ha segnalato l'inesistenza di danni per il maltempo nel periodo in oggetto, richieste che superano di gran lunga la disponibilità di legge;

Vista la relazione tecnica allegata al testo di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, dal quale si rileva la prioritaria esigenza di provvedere agli interventi urgenti nelle regioni: Marche, Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna;

Considerata, la necessità di mantenere in riserva un'aliquota dello stanziamento al fine di poter far fronte, in sede esecutiva, ad eventuali maggiori oneri o a nuovi interventi che si rendessero indispensabili dall'aggravarsi del rischio per la pubblica incolumità;

Considerata, altresì, la necessità di emanare, con direttiva a parte, norme specifiche per l'attuazione degli interventi o per il finanziamento di quelli di somma urgenza già realizzati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di somma urgenza ed urgenti da attuare ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, di cui in premessa, è disposta l'assegnazione nell'ambito di ciascuna regione e provincia autonoma di Bolzano delle somme a fianco indicate:

	Miliardi di lire
Regione Friuli-Venezia Giulia	20
Regione Toscana	20
Regione Marche	10
Regione Emilia-Romagna	10
Regione Abruzzo	4,5
Regione Basilicata	4,5
Regione Calabria	4,5
Regione Campania	4,5
Regione Lazio	4,5
Regione Liguria	4,5
Regione Lombardia	4,5
Regione Molise	4,5
Regione Piemonte	4,5
Regione Puglia	4,5
Regione Sardegna	4,5
Regione Sicilia	4,5
Regione Umbria	4,5
Regione Veneto	4,5
Provincia autonoma di Bolzano	4,5

Art. 2.

Con successiva circolare, saranno emanate norme per la predisposizione e l'invio al Dipartimento della protezione civile della documentazione necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nell'ambito delle somme assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma di Bolzano.

Su indicazione delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano, saranno disposte con successivi decreti le assegnazioni agli enti interessati.

Art. 3.

Gli oneri di cui all'art. 1 gravano sulle disponibilità previste dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A5394

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalle facoltà di lettere e filosofia (29 giugno 1987, 16 dicembre 1987 e 4 ottobre 1989), architettura (12 dicembre 1989), giurisprudenza (13 dicembre 1989), ingegneria (19 dicembre 1989) e scienze matematiche, fisiche e naturali (15 febbraio 1990) dell'Università degli studi di Firenze;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in «agricoltura tropicale e subtropicale», con il conseguente spostamento della numerazione, sotto il titolo «Scuole di specializzazione annesse alla facoltà di lettere e filosofia», sono inseriti i seguenti nuovi articoli concernenti la scuola di specializzazione in «archeologia».

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Scuola di specializzazione in archeologia

Art. 198. — È istituita presso l'Università degli studi di Firenze la scuola di specializzazione in «archeologia» per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 199. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia preistorica e protostorica;
archeologia classica;
archeologia tardo-antica e medievale;
archeologia orientale.

L'indirizzo orientale si articola su cinque *curricula* caratterizzati da sei insegnamenti o moduli specifici nei seguenti ambiti:

a) Egitto;
b) Vicino Oriente antico;
c) India, Iran e Asia Centrale;
d) Estremo Oriente;
e) Islam.

Art. 200. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso degli studi.

Art. 201. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono le facoltà di lettere e filosofia, architettura, scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria, giurisprudenza, e i dipartimenti di scienze dell'antichità, costruzioni, progettazione dell'architettura, scienze della terra, storia dell'architettura e restauro delle strutture architettoniche, storia, linguistica, sistemi e informatica e diritto pubblico.

Art. 202. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore;

b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali;

c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza e almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 203. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico), nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e che siano ritenuti dalle autorità accademiche equiparabili, ai sensi delle vigenti disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 204. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) archeologia subacquea;
2) archeometria;
3) bioarcheologia;
4) elementi di informatica;
5) esegesi delle fonti letterarie;
6) metodologia e tecnica dello scavo;
7) metrologia antica;
8) museologia e museografia;
9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
10) teorie e tecniche del restauro;
11) topografia antica;
12) disegno e rilievo;
13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:

1) archeologia e antichità celtiche;
2) archeologia e antichità egee;
3) archeologia e antichità sarde;
4) ecologia preistorica;
5) paleontologia del Quaternario;
6) paleontologia umana;
7) paletnologia;
8) preistoria e protostoria dell'Africa;
9) preistoria e protostoria dell'Asia;
10) preistoria e protostoria europea;
11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente;
12) preistoria e protostoria del bacino dell'Egeo;
13) protostoria europea;
14) cultura minoico e micenea;
15) paleontologia.

C) Area dell'archeologia classica:

1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia della Magna Grecia e Sicilia;
3) storia greca;
4) epigrafia greca;
5) antichità greche;
6) topografia della Grecia;
7) archeologia e storia dell'arte romana;
8) storia romana;
9) epigrafia latina;
10) antichità romane;
11) topografia di Roma;
12) topografia dell'Italia romana;
13) geografia storica del mondo antico;
14) archeologia delle province romane;
15) storia dell'archeologia classica;
16) topografia antica;
17) archeologia tardo romana;
18) archeologia medievale;
19) archeologia fenicia e punica;
20) archeologia dell'Italia preromana;
21) archeologia e antichità teatrali;
22) etruscologia e antichità italica;
23) epigrafia italica;
24) topografia dell'Italia preromana;
25) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
26) epigrafia e antichità greche e romane;
27) etruscologia;
28) numismatica greca e romana;
29) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana.

D) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:

1) archeologia tardo-antica e alto-medievale;
2) archeologia e storia dell'arte medievale;
3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;
4) archeologia e storia dell'arte pratica e sasanide;
5) archeologia e storia dell'arte islamica;
6) epigrafia e antichità paleocristiana medievali;
7) numismatica e sfragistica medievali;
8) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;
9) paleografia e diplomatica;
10) storia della città e del territorio.

E) Area dell'archeologia orientale:

a) *Curriculum* egittologico-africanistico:

antichità copte;
antichità sudanesi ovv. antichità nubiane;
archeologia e antichità etiopiche;
archeologia egiziana;
(**) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
egittologia;
papirologia;
preistoria e protostoria dell'Africa.

b) *Curriculum* vicino-orientale:

archeologia del Vicino Oriente ovv. architettura e storia dell'arte del Vicino Oriente Antico;
archeologia fenicio-punica;
(*) archeologia partico-sasanide;
(*) archeologia e storia dell'arte iranica;
assirologia;
ittitologia;
(*) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica:

c) *Curriculum* indo-iranico:

(*) archeologia partico-sasanide;

(*) archeologia e storia dell'arte dell'Asia Centrale;

(*) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

archeologia e storia dell'arte dell'India;

(**) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

(*) archeologia e storia dell'arte iranica;

epigrafia indiana;

epigrafia iranica;

numismatica indo-iranica;

(*) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica.

d) *Curriculum* estremo-orientale:

archeologia e storia dell'arte cinese;

archeologia e storia dell'arte coreana;

(*) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

(*) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale;

archeologia e storia dell'arte giapponese;

numismatica estremo-orientale;

(*) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica.

e) *Curriculum* islamico:

(**) archeologia medioevale;

(*) archeologia pratico-sasanide;

archeologia e storia dell'arte musulmana;

epigrafia islamica;

numismatica islamica;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte copta;

(*) comune ad altro/i *curriculum/a;*

(**) comune ad altro indirizzo.

F) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) estimo;

3) legislazione dei beni culturali;

4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;

5) legislazione urbanistica.

Art. 205. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dodici insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

sei fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

tre fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

una fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica comprende per ogni anno 500 ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore.

I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantesi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo.

Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 206. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una soprintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partercipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 207. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 208. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 209. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 aprile 1990

Il pro-rettore: ZAMPI

91A5354

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rideterminazione del livello retributivo spettante al direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Con decreto 8 novembre 1991 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, a parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori — la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo, a far data dal 1° gennaio 1988 — è attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale C dell'Amministrazione dello Stato.

91A5356

Rideterminazione del livello retributivo spettante al direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Con decreto 13 novembre 1991 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, a parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti - C.N.P A.D.C. — la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo, a far data dal 1° gennaio 1990 — è attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico del dirigente generale C dell'Amministrazione dello Stato.

91A5357

Comunicato relativo all'inquadramento del personale dirigenziale nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del personale dirigenziale nel ruolo dei commissariati del Governo nelle regioni.

Nei supplementi straordinari n. 1 e n. 2, al Bollettino ufficiale del 7 dicembre 1991 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, datati 21 novembre 1991, concernenti l'inquadramento del personale dirigenziale nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (tabella *A*, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400) e del personale dirigenziale nel ruolo dei commissariati del Governo nelle regioni (tabella *C*, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400).

Nei medesimi bollettini sono pubblicati anche i provvedimenti relativi al personale escluso dall'inquadramento per carenza dei requisiti.

91A5358

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella quota di un terzo del restante cespite ereditario, dopo soddisfazione degli aventi diritto, pari a L. 13.000.000, disposto dalla sig.ra Maria Teresa Cavaliere con testamento pubblicato per atto dott.ssa Assunta De Angelis, notaio in Roma, numero di repertorio 33486/4604.

91A5387

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nel 50% dell'asse ereditario per un valore in titoli e denaro di L. 103.863.936, disposta dalla sig.ra Lucia Ceruti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Sergio Barenghi, notaio in Milano, numero di repertorio 57484/6337.

91A5388

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 560 del 18 aprile 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Modena le seguenti donazioni:

1) L. 15.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica, quale contributo per l'acquisto di una apparecchiatura (spettrofotometro);

2) L. 5.000.000 a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per soggiorni all'estero di studenti, nell'ambito del programma «Erasmus»;

3) L. 3.000.000 a favore della facoltà di economia e commercio, quale contributo per una serie di incontri su problemi sanitari;

4) L. 2.000.000 a favore della facoltà di giurisprudenza, quale contributo per soggiorni all'estero per studenti, nell'ambito del programma «Erasmus»;

5) L. 2.000.000 a favore del museo universitario di storia naturale e della strumentazione scientifica, quale contributo per l'organizzazione di una mostra di dinosauri.

Il Banco di S. Geminiano e S. Prospero di Modena ha disposto la donazione della somma di L. 500.000 a favore del museo universitario di storia naturale e della strumentazione scientifica, quale contributo per l'organizzazione della mostra dei dinosauri.

Con decreto del prefetto di Modena n. 248 del 13 maggio 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

1) L. 500.000 dalla Banca popolare dell'Emilia di Modena a favore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, quale contributo per l'organizzazione del corso «Aggiornamenti in chirurgia 1990-91;

2) di un lettore con monitor del valore di L. 700.000 dal prof. Alberto Segre, associato di semeiotica ostetrica e ginecologica, afferente l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica per essere utilizzato durante i corsi di preparazione psico-profilattica al parto;

3) di un microscopio endoteliale Zeiss - cod. oft 840 - 01 dalla S.p.a. - Pharmacia di Cologno Monzese (Milano) a favore dell'istituto di clinica oculistica;

4) di una stampante IBM.4201XL24 del valore di L. 1.350.000 + IVA da parte della S.p.a. Hoechst Italia sud, con sede in Scoppito (L'Aquila), a favore dell'istituto di Semeiotica medica.

91A5389

MINISTERO DEL TESORO

N. 233

Corso dei cambi del 29 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1228,500	1228,500	1228,800	1228,500	1228,500	1228,500	1229,060	1228,500	1228,500	1228,500
E.C.U.	1534,500	1534,500	1534,500	1534,500	1534,500	1534,500	1534,350	1534,500	1534,500	1534,500
Marco tedesco	752,590	752,590	753 —	752,590	752,590	752,590	752,560	752,590	752,590	752,590
Franco francese	220,420	220,420	221,150	220,420	220,420	220,420	220,480	220,420	220,420	220,420
Lira sterlina	2164,600	2164,600	2164 —	2164,600	2164,600	2164,600	2164,400	2164,600	2164,600	2164,600
Fiorino olandese	667,950	667,950	668 —	667,950	667,950	667,950	667,840	667,950	667,950	667,950
Franco belga	36,551	36,551	36,580	36,551	36,551	36,551	36,557	36,551	36,551	36,550
Peseta spagnola	11,848	11,848	11,830	11,848	11,848	11,848	11,848	11,848	11,848	11,840
Corona danese	193,710	193,710	194 —	193,710	193,710	193,710	193,660	193,710	193,710	193,710
Lira irlandese	2007,500	2007,500	2006 —	2007,500	2007,500	2007,500	2008 —	2007,500	2007,500	—
Dracma greca	6,624	6,624	6,620	6,624	6,624	6,624	6,625	6,624	6,624	—
Escudo portoghese	8,481	8,481	8,480	8,481	8,481	8,481	8,485	8,481	8,481	8,480
Dollaro canadese	1085,100	1085,100	1083 —	1085,100	1085,100	1085,100	1083,700	1085,100	1085,100	1085,100
Yen giapponese	9,455	9,455	9,450	9,455	9,455	9,455	9,455	9,455	9,455	9,450
Franco svizzero	854,270	854,270	853,750	854,270	854,270	854,270	854,550	854,270	854,270	854,270
Scellino austriaco	106,960	106,960	107 —	106,960	106,960	106,960	106,965	106,960	106,960	106,930
Corona norvegese	191,430	191,430	191,500	191,430	191,430	191,430	191,450	191,430	191,430	191,430
Corona svedese	205,890	205,890	206 —	205,890	205,890	205,890	205,980	205,890	205,890	205,890
Marco finlandese	278,600	278,600	278,500	278,600	278,600	278,600	278,800	278,600	278,600	—
Dollaro australiano	959,850	959,850	963 —	959,850	959,850	959,850	960,500	959,850	959,850	959,850

Media dei titoli del 29 novembre 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,070
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,575
» » » 21- 4-1987/94	87,525
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,175
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,075
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,175
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,275
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,075
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,975
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,050
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,125
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,075
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,050
» » » 12,00% 17- 5-1991/97	100,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,825
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,570
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	99,975
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	99,975
» » » » 18- 4-1986/92	100,500
» » » » 19- 5-1986/92	100,575
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,150
» » » » 1-11-1987/92	100,175
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,925
» » » »	1- 3-1988/93	99,950
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,475
» » » »	1- 6-1988/93	100,800
» » » »	18- 6-1986/93	100 —
» » » »	1- 7-1988/93	100,450
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,875
» » » »	1- 9-1988/93	100,200
» » » »	18- 9-1986/93	99,925
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	100 —
» » » »	1-11-1988/93	100,700
» » » »	18-11-1987/93	100,350
» » » »	19-12-1986/93	100,175
» » » »	1- 1-1989/94	100,125
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,225
» » » »	15- 3-1989/94	100,125
» » » »	1- 4-1989/94	100,100
» » » »	1- 9-1989/94	99,950
» » » »	1-10-1987/94	99,875
» » » »	1-11-1989/94	99,950
» » » »	1- 1-1990/95	99,450
» » » »	1- 2-1985/95	100,275
» » » »	1- 3-1985/95	99,300
» » » »	1- 3-1990/95	99,225
» » » »	1- 4-1985/95	99,175
» » » »	1- 5-1985/95	99,175
» » » »	1- 5-1990/95	99,500
» » » »	1- 6-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1985/95	99,275
» » » »	1- 7-1990/95	99,300
» » » »	1- 8-1985/95	99,075
» » » »	1- 9-1985/95	99,250
» » » »	1- 9-1990/95	99,300
» » » »	1-10-1985/95	99,650
» » » »	1-10-1990/95	99,425
» » » »	1-11-1985/95	99,875
» » » »	1-11-1990/95	99,525
» » » »	1-12-1985/95	99,975
» » » »	1-12-1990/95	99,600
» » » »	1- 1-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,625
» » » »	1- 1-1991/96	99,350
» » » »	1- 2-1986/96	99,725
» » » »	1- 2-1991/96	99,400
» » » »	1- 3-1986/96	99,600
» » » »	1- 4-1986/96	99,625
» » » »	1- 5-1986/96	99,750
» » » »	1- 6-1986/96	99,875
» » » »	1- 7-1986/96	99,275
» » » »	1- 8-1986/96	99,150
» » » »	1- 9-1986/96	99,200
» » » »	1-10-1986/96	99,425
» » » »	1-11-1986/96	99,425
» » » »	1-12-1986/96	99,425
» » » »	1- 1-1987/97	99,425
» » » »	1- 2-1987/97	98,450
» » » »	18- 2-1987/97	98,450
» » » »	1- 3-1987/97	98,450
» » » »	1- 4-1987/97	98,350
» » » »	1- 5-1987/97	98,425
» » » »	1- 6-1987/97	98,525
» » » »	1- 7-1987/97	98,125
» » » »	1- 8-1987/97	98,350
» » » »	1- 9-1987/97	98,275
» » » »	1- 3-1991/98	98,100
» » » »	1- 4-1991/98	98,125
» » » »	1- 5-1991/98	98,325

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	100 —
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,750
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,575
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,575
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,575
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,350
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,675
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,525
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,500
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,050
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,425
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,575
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,150
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,850
» » »	12,50%	1-10-1993	99,900
» » »	12,50%	1-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,050
» » »	12,50%	17-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-12-1993	100,020
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99.925
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,080
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,800
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,010
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,800
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,275
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,060
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,575
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,010
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,925
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,675
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,025
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,475
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,575
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,325
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,275
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,525
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,925
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,125
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,025
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,375
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,325
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,975
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,825
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,875
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,525
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,975
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,525
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,775
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,275
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,875
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,600
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M29111

N. 234

Corso dei cambi del 2 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1213,750	1213,750	1213,750	1213,750	1213,750	1213,750	1213,810	1213,750	1213,750	1213,750
E.C.U.	1536,400	1536,400	1536,800	1536,400	1536,400	1536,400	1536,100	1536,400	1536,400	1536,400
Marco tedesco	754,600	754,600	754,900	754,600	754,600	754,600	754,580	754,600	754,600	754,600
Franco francese	220,890	220,890	220,690	220,890	220,890	220,890	220,880	220,890	220,890	220,890
Lira sterlina	2157,500	2157,500	2158,500	2157,500	2157,500	2157,500	2157,100	2157,500	2157,500	2157,500
Fiorino olandese	669,550	669,550	669 —	669,550	669,550	669,550	669,560	669,550	669,550	669,550
Franco belga	36,636	36,636	36,650	36,636	36,636	36,636	36,636	36,636	36,636	36,630
Peseta spagnola	11,840	11,840	11,860	11,840	11,840	11,840	11,839	11,840	11,840	11,840
Corona danese	194,130	194,130	194,500	194,130	194,130	194,130	194,070	194,130	194,130	194,130
Lira irlandese	2011,400	2011,400	2010 —	2011,400	2011,400	2011,400	2011,500	2011,400	2011,400	—
Dracma greca	6,623	6,623	6,620	6,623	6,623	6,623	6,625	6,623	6,623	—
Escudo portoghese	8,481	8,481	8,470	8,481	8,481	8,481	8,469	8,481	8,481	8,480
Dollaro canadese	1075 —	1075 —	1071 —	1075 —	1075 —	1075 —	1071,500	1075 —	1075 —	1075 —
Yen giapponese	9,346	9,346	9,350	9,346	9,346	9,346	9,347	9,346	9,346	9,340
Franco svizzero	852,150	852,150	852 —	852,150	852,150	852,150	852,300	852,150	852,150	852,150
Scellino austriaco	107,240	107,240	107,200	107,240	107,240	107,240	107,231	107,240	107,240	107,240
Corona norvegese	191,730	191,730	191,500	191,730	191,730	191,730	191,740	191,730	191,730	191,730
Corona svedese	206,100	206,100	206 —	206,100	206,100	206,100	206,170	206,100	206,100	206,100
Marco finlandese	278,990	278,990	278,500	278,990	278,990	278,990	279 —	278,990	278,990	—
Dollaro australiano	952,700	952,700	950 —	952,700	952,700	952,700	952 —	952,700	952,700	952,700

Media dei titoli del 2 dicembre 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,070
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,475
» » » 21- 4-1987/94	87,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,225
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,175
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,225
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,050
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,975
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,075
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,025
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,100

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,675
» » » 10% 18- 4-1987/93	100,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,975
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,570
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	99,550
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,350
» » » » 19- 5-1986/92	100,525
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,175
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,450
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	99,975
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,525
» » » »	1- 6-1988/93	100,850
» » » »	18- 6-1986/93	99,975
» » » »	1- 7-1988/93	100,450
» » » »	17- 7-1986/93	99,925
» » » »	1- 8-1988/93	100,250
» » » »	19- 8-1986/93	99,825
» » » »	1- 9-1988/93	100,200
» » » »	18- 9-1986/93	99,925
» » » »	1-10-1988/93	100,275
» » » »	20-10-1986/93	100,025
» » » »	1-11-1988/93	100,650
» » » »	18-11-1987/93	100,350
» » » »	19-12-1986/93	100,250
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,200
» » » »	1- 3-1989/94	100,275
» » » »	15- 3-1989/94	100,125
» » » »	1- 4-1989/94	100,150
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,850
» » » »	1-11-1989/94	100 —
» » » »	1- 1-1990/95	99,475
» » » »	1- 2-1985/95	100,325
» » » »	1- 3-1985/95	99,200
» » » »	1- 3-1990/95	99,325
» » » »	1- 4-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1985/95	99,125
» » » »	1- 5-1990/95	99,400
» » » »	1- 6-1985/95	99,050
» » » »	1- 7-1985/95	99,275
» » » »	1- 7-1990/95	99,300
» » » »	1- 8-1985/95	99,025
» » » »	1- 9-1985/95	99,225
» » » »	1- 9-1990/95	99,250
» » » »	1-10-1985/95	99,650
» » » »	1-10-1990/95	99,325
» » » »	1-11-1985/95	99,800
» » » »	1-11-1990/95	99,450
» » » »	1-12-1985/95	99,975
» » » »	1-12-1990/95	99,600
» » » »	1- 1-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,920
» » » »	1- 1-1991/96	99,350
» » » »	1- 2-1986/96	99,725
» » » »	1- 2-1991/96	99,400
» » » »	1- 3-1986/96	99,625
» » » »	1- 4-1986/96	99,725
» » » »	1- 5-1986/96	99,750
» » » »	1- 6-1986/96	99,625
» » » »	1- 7-1986/96	99,225
» » » »	1- 8-1986/96	99,175
» » » »	1- 9-1986/96	99,175
» » » »	1-10-1986/96	99,425
» » » »	1-11-1986/96	99,625
» » » »	1-12-1986/96	99,450
» » » »	1- 1-1987/97	99,475
» » » »	1- 2-1987/97	99,450
» » » »	18- 2-1987/97	98,425
» » » »	1- 3-1987/97	98,450
» » » »	1- 4-1987/97	98,375
» » » »	1- 5-1987/97	98,375
» » » »	1- 6-1987/97	98,500
» » » »	1- 7-1987/97	98,050
» » » »	1- 8-1987/97	98,250
» » » »	1- 9-1987/97	98,200
» » » »	1- 3-1991/98	98,025
» » » »	1- 4-1991/98	98,075
» » » »	1- 5-1991/98	98,200
» » » »	1- 6-1991/98	98,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	100,025
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,475
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,275
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,825
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,550
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,975
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,575
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,770
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,450
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,300
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,925
» » »	12,50%	1-10-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,150
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,875
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,800
» » »	12,50%	1-10-1993	99,900
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-12-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,875
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,250
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,275
» » »	12%	1- 6-1991/96	97,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,550
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,125
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,975
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,575

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,975
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,675
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,025
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,225
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,375
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,125
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,575
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,125
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,125
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,375
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,450
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,475
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,575
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,975
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,075
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,375
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,075
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,525
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,050
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,875
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,675
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,325

91M02121

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

N. 235

Corso dei cambi del 3 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1217,600	1217,600	1217,690	1217,600	1217,600	1217,600	1217,760	1217,600	1217,600	1217,600
E.C.U.	1536,600	1536,600	1536,800	1536,600	1536,600	1536,600	1536,890	1536,600	1536,600	1536,600
Marco tedesco	755,070	755,070	755,250	755,070	755,070	755,070	754,950	755,070	755,070	755,070
Franco francese	220,960	220,960	221,200	220,960	220,960	220,960	220,980	220,960	220,960	220,960
Lira sterlina	2157,700	2157,700	2160 —	2157,700	2157,700	2157,700	2157,600	2157,700	2157,700	2157,700
Fiorino olandese	669,800	669,800	669,500	669,800	669,800	669,800	669,800	669,800	669,800	669,800
Franco belga	36,636	36,636	36,620	36,636	36,636	36,636	36,633	36,636	36,636	36,630
Peseta spagnola	11,828	11,828	11,850	11,828	11,828	11,828	11,829	11,828	11,828	11,820
Corona danese	194,080	194,080	194,200	194,080	194,080	194,080	194,080	194,080	194,080	194,080
Lira irlandese	2011,700	2011,700	2012 —	2011,700	2011,700	2011,700	2011,650	2011,700	2011,700	—
Dracma greca	6,623	6,623	6,620	6,623	6,623	6,623	6,632	6,623	6,623	—
Escudo portoghese	8,486	8,486	8,470	8,486	8,486	8,486	8,485	8,486	8,486	8,480
Dollaro canadese	1074,500	1074,500	1073 —	1074,500	1074,500	1074,500	1074,160	1074,500	1074,500	1074,500
Yen giapponese	9,401	9,401	9,400	9,401	9,401	9,401	9,400	9,401	9,401	9,400
Franco svizzero	852,990	852,990	853,500	852,990	852,990	852,990	853,250	852,990	852,990	852,990
Scellino austriaco	107,244	107,244	107,200	107,244	107,244	107,244	107,244	107,244	107,244	107,240
Corona norvegese	191,700	191,700	191,900	191,700	191,700	191,700	191,730	191,700	191,700	191,700
Corona svedese	206,130	206,130	206,250	206,130	206,130	206,130	206,140	206,130	206,130	206,130
Marco finlandese	278,850	278,850	278,500	278,850	278,850	278,850	279,030	278,850	278,850	—
Dollaro australiano	956,150	956,150	955 —	956,150	956,150	956,150	957 —	956,150	956,150	956,150

Media dei titoli del 3 dicembre 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,070
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,400
» » » 21- 4-1987/94	87,275
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,050
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,975
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,925
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,925
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,025
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,925
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,075
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,575
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,570
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,550
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	99,850
» » » » 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,375
» » » » 19- 5-1986/92	100,500
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,175
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,450
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,525
» » » »	1- 6-1988/93	100,825
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,450
» » » »	17- 7-1986/93	99,875
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,750
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,925
» » » »	1-10-1988/93	100,175
» » » »	20-10-1986/93	99,975
» » » »	1-11-1988/93	100,600
» » » »	18-11-1987/93	100,350
» » » »	19-12-1986/93	100,425
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,225
» » » »	15- 3-1989/94	100,075
» » » »	1- 4-1989/94	100,150
» » » »	1- 9-1989/94	99,975
» » » »	1-10-1987/94	99,900
» » » »	1-11-1989/94	99,950
» » » »	1- 1-1990/95	99,400
» » » »	1- 2-1985/95	100,250
» » » »	1- 3-1985/95	99,175
» » » »	1- 3-1990/95	99,300
» » » »	1- 4-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1990/95	99,400
» » » »	1- 6-1985/95	98,900
» » » »	1- 7-1985/95	99,350
» » » »	1- 7-1990/95	99,250
» » » »	1- 8-1985/95	99 —
» » » »	1- 9-1985/95	99,175
» » » »	1- 9-1990/95	99,225
» » » »	1-10-1985/95	99,600
» » » »	1-10-1990/95	99,300
» » » »	1-11-1985/95	99,700
» » » »	1-11-1990/95	99,325
» » » »	1-12-1985/95	99,925
» » » »	1-12-1990/95	99,525
» » » »	1- 1-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,175
» » » »	1- 1-1991/96	99,300
» » » »	1- 2-1986/96	99,700
» » » »	1- 2-1991/96	99,375
» » » »	1- 3-1986/96	99,600
» » » »	1- 4-1986/96	99,750
» » » »	1- 5-1986/96	99,700
» » » »	1- 6-1986/96	99,725
» » » »	1- 7-1986/96	99,225
» » » »	1- 8-1986/96	99,100
» » » »	1- 9-1986/96	99,150
» » » »	1-10-1986/96	99,375
» » » »	1-11-1986/96	99,825
» » » »	1-12-1986/96	99,425
» » » »	1- 1-1987/97	99,425
» » » »	1- 2-1987/97	99,425
» » » »	18- 2-1987/97	99,375
» » » »	1- 3-1987/97	99,375
» » » »	1- 4-1987/97	99,300
» » » »	1- 5-1987/97	98,250
» » » »	1- 6-1987/97	98,525
» » » »	1- 7-1987/97	98,075
» » » »	1- 8-1987/97	98,100
» » » »	1- 9-1987/97	98,300
» » » »	1- 3-1991/98	97,950
» » » »	1- 4-1991/98	98 —
» » » »	1- 5-1991/98	98,15
» » » »	1- 6-1991/98	98,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,600
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,400
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,500
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,500
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,150
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,875
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,875
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,475
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,675
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,075
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,875
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,450
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,150
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,750
» » »	12,50%	1-10-1993	99,875
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-12-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,875
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,150
» » »	12%	1- 6-1991/96	97,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,650
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,325
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,950
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,925
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,975

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,825
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,925
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,675
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,825
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,375
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,475
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,925
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,325
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,775
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,475
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,525
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,075
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,175
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,975
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,675
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,825
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,075
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,625
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,875
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,525
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,775
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,625
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M03121

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1991, sulla proposta del Ministro della difesa, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1991, registro n. 8 Difesa, foglio n. 60, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento

Maggiore A.A.r.n.n. s.p.e. Gianmarco Bellini, da Montagnana (Padova). — Comandante di Tornado impegnato nella sua prima, difficile operazione bellica notturna contro obiettivi militari fortemente difesi, riusciva ad effettuare, in presenza di condizioni metereologiche avverse, il previsto rifornimento in volo e decideva, con chiaro sprezzo del pericolo e senza alcuna esitazione, di continuare da solo la missione che gli era stata affidata. Raggiunto l'obiettivo, subito dopo aver sganciato il carico bellico a bassissima quota su un deposito di munizioni iracheno veniva fatto segno ad intenso fuoco contraereo. Sceso ulteriormente di quota sul deserto in piena oscurità, veniva colpito dalla violentissima reazione contraerea che rendeva ingovernabile l'aeromobile. Lanciatosi assieme al navigatore veniva fatto prigioniero. Manteneva, in mani nemiche, un contegno fermo ed esemplare, nonostante le violenze fisiche e morali subite. Chiaro esempio di professionalità, dedizione e coraggio, degno erede di una luminosa tradizione. — Cielo del Kuwait, 18 gennaio 1991.

91A5386

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, in Milano

Con decreto ministeriale 6 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1991, registro n. 18 Industria, foglio n. 136, sono stati modificati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 43 dello statuto dell'Ente nazionale italiano di unificazione - UNI, con sede in Milano.

91A5361

Riconoscimento della personalità giuridica del Sistema nazionale di accreditamento dei laboratori, in Roma

Con decreto ministeriale 9 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991, registro n. 18 Industria, foglio n. 245, è stata riconosciuta la personalità giuridica al S.I.N.A.L. - Sistema nazionale di accreditamento dei laboratori, con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto composto di 45 articoli.

91A5362

MINISTERO DI TRASPORTI

Avviso relativo alla verifica dei dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori

Il termine di cui all'ultimo capoverso dell'avviso relativo al deposito dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 1991, è prorogato di sessanta giorni a decorrere dal 7 dicembre 1991.

91A5482

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 22 luglio 1991, n. 250, recante: «Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche»
(Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1991)

Nella tabella *A* allegata alla legge citata in epigrafe, riportata alla pag. 4, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale* e concernente l'elenco delle associazioni combattentistiche beneficiarie, dove è scritto: «Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti ...», si legga: «Associazione nazionale ex deportati *politici* nei campi nazisti ...».

91A5479

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria 'POTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 7.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189